

DIRITTO SOCIETARIO

Rinuncia più ampia alla situazione patrimoniale di fusione

di Fabio Landuzzi

Con la **Massima n. 137** di recente pubblicazione il **Notariato di Milano** fornisce una chiave interpretativa elastica del disposto contenuto all'**articolo 2501-quater, comma 3, Cod.civ.**, con riguardo alla **rinuncia, da parte dei soci** e dei possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione, **alla situazione patrimoniale di fusione** prevista dallo stesso articolo 2501-quater, comma 1, Cod.civ..

La norma si limita infatti a disporre, dapprima al **comma 2**, che **la situazione patrimoniale di fusione** – che ai sensi del comma 1 dovrebbe riferirsi ad **una data non anteriore di 120 gg. dal giorno del deposito del progetto di fusione** presso la sede della società o della sua pubblicazione sul sito internet – **può essere sostituita dal bilancio** d'esercizio se questo è stato **chiuso non oltre sei prima** della data sopra indicata; al successivo **comma 3**, poi, se consta il **consenso unanime di tutti i soci** (e dei possessori di eventuali strumenti finanziari che danno diritto di voto), è **consentito dispensare gli amministratori** dalla produzione di qualsivoglia situazione patrimoniale aggiornata o del bilancio.

Il **Notariato di Milano**, nella prima parte della Massima n. 137, afferma che **questa dispensa può essere data sia in generale** con riferimento ad una situazione più aggiornata rispetto all'ultimo bilancio della società approvato, e **sia quando un precedente bilancio non esiste** neppure in quanto si tratta del primo esercizio di vita della società. In modo particolare, il Notariato di Milano richiama la disciplina contenuta all'articolo 11 della Terza Direttiva il quale consente allo Stato membro di esentare le società partecipanti ad una fusione dalla redazione di situazioni patrimoniali aggiornate, ma al ricorrere di alcune condizioni. Tuttavia, la disciplina inserita nel **comma 3 dell'articolo 2501-quater**, Cod.civ., **non tratta di un esonero** in senso generale dalla redazione della situazione patrimoniale, bensì **si limita a consentire che con il consenso unanime di tutti i soci si abbia una rinuncia** a questo documento. Poiché il **soggetto** il cui interesse intende essere **tutelato da questa previsione** – ossia, dalla redazione di una situazione patrimoniale – **è il socio**, la disciplina del Codice civile ammette che lo stesso socio possa rinunciare dando quindi atto di conoscere già i dati contabili sulla base dei quali le società si presentano alla prospettata fusione.

La **Massima del Notariato di Milano estende** poi questa conclusione anche al caso della **fusione preceduta da acquisto** delle partecipazioni della società incorporata **mediante indebitamento** (articolo 2501-bis, Cod.civ.); si tratta di una posizione abbastanza **innovativa** e importante, in quanto la dottrina aveva preferito interpretare la disciplina di questa operazione

in modo molto rigido escludendo l'applicazione delle semplificazioni previste per altri casi di fusione, in ragione degli **interessi protetti** e della **delicatezza dell'operazione** stessa.

In ogni caso, viene sottolineato che il **dovere di informativa completa ed aggiornata** che incombe sugli amministratori è sancito dall'**articolo 2501-quinquies, comma 3, Cod.civ.**, ai sensi del quale l'organo amministrativo deve **segnalare ai soci in assemblea** le **modifiche rilevanti** degli elementi attivi e passivi delle società partecipanti alla fusione che siano **intervenute tra la data del deposito del progetto di fusione** presso la sede della società, o della sua pubblicazione sul sito internet, **e la data in cui l'assemblea è convocata** per deliberare la fusione stessa. Questo **dovere non** è quindi **aggirabile con la rinuncia unanime alla situazione patrimoniale** che fosse prestata da parte dei soci.